



MIMESIS / QUADERNI DEL LABORATORIO KELSEN

n. 5

Collana già diretta da *Alfonso Catania*

COMITATO DI DIREZIONE

Laura Bazzicalupo (*Università degli Studi di Salerno*)

Giovanni Bisogni (*Università degli Studi di Salerno*)

Valeria Giordano (*Università degli Studi di Salerno*)

Francesco Mancuso (*Università degli Studi di Salerno*)

Stefano Pietropaoli (*Università degli Studi di Salerno*)

Geminello Preterossi (*Università degli Studi di Salerno*)

Antonio Tucci (*Università degli Studi di Salerno*)

TRASFORMAZIONI DELLA DEMOCRAZIA

a cura di Laura Bazzicalupo, Valeria Giordano,
Francesco Mancuso, Geminello Preterossi

 MIMESIS

Questo volume è stato pubblicato con il contributo del fondo PRIN 2010-11 del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno.

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Collana: *Quaderni del Laboratorio Kelsen*, n. 5
Isbn: 9788857532523

© 2016 – MIM EDIZIONI SRL
Via Monfalcone, 17/19 – 20099
Sesto San Giovanni (MI)
Phone +39 02 24861657 / 24416383



INDICE

PREFAZIONE 8

I. MONDO

Jean-François Kervégan
DROITS FONDAMENTAUX, SOUVERAINETÉ,
SUPRANATIONALITÉ: RÉSOUDRE OU DÉPLACER LES APORIES? 13

Massimo La Torre
A WEBERIAN MOMENT FOR EUROPE?
CONSTITUTIONALISM AND THE CRISIS OF EUROPEAN INTEGRATION 29

Stefano Pietropaoli
HUMAN RIGHT TO DEMOCRACY?
DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E ORDINE MONDIALE 45

Anna Cavaliere
LA POSTDEMOCRAZIA E GLI 'ARCANA IMPERII' GLOBALI 57

Sabina Tortorella
LA DEMOCRAZIA FRA CRITICA E INVERAMENTO:
CONSIDERAZIONI SULLA DEMOCRAZIA COME FORMA
DI VITA A PARTIRE DA HEGEL 65

Guido Frilli
TRA DOMINIUM E IMPERIUM.
HOBBS, HEGEL E LA FONDAZIONE DEL DIRITTO 81





II. DEMOS

<i>Carlo Galli</i> OLTRE LA POSTDEMOCRAZIA	95
<i>Geminello Preterossi</i> DEMOCRAZIA E SPOLITICIZZAZIONE	105
<i>Francesco Mancuso</i> VERITÀ E DEMOCRAZIA. UNA RILETTURA DELLA TEORIA DEMOCRATICA DI HANS KELSEN	125
<i>Giovanni Bisogni</i> METAMORFOSI O CRISI DELLA DEMOCRAZIA? UNA LEZIONE DALLA STORIA	145
<i>Sandro Luce</i> IL SIMULACRO DELLA DEMOCRAZIA. FORMA E PRATICA DEMOCRATICA	163
<i>Antonio Martone</i> MASSA, IDENTITÀ, DEMOCRAZIA	175
<i>Fulvio Forte</i> IL DISPOSITIVO POPULISTA. POPOLO, POLITICI DI PROFESSIONE E CRISI DELLA RAPPRESENTANZA	189

III. PRATICHE

<i>Laura Bazzicalupo</i> DIRITTI E VALUTAZIONI: LA NEOLIBERAL-DEMOCRAZIA AI TEMPI DELLA COESISTENZA DELL'ETEROGENEO	211
<i>Pierre-Yves Quiviger</i> LE MONSTRE HUMBERT LAMBERT: DROIT, DÉMOCRATIE ET EUTHANASIE “À LA FRANÇAISE”	227



Antonio Tucci

“IL POSTO GEOGRAFICAMENTE PIÙ VICINO”.

AGENCY E PRATICHE POLITICHE NELLO SPAZIO URBANO

245

Valeria Giordano

PRATICHE DI *JUDGE-MADE LAW*

E DEMOCRAZIA DAL BASSO

259

Giuseppe Micciarelli

METAMORFOSI “NEL” DIRITTO. L’ANALISI ECONOMICA
DEL DIRITTO E LA CRISI DELLA RAZIONALITÀ POLITICA
(E DELLA DEMOCRAZIA)

271

Nicola Capone

USO CIVICO URBANO. BENI PUBBLICI

E USI COLLETTIVI NELLA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE

287



NICOLA CAPONE

USO CIVICO URBANO. BENI PUBBLICI E USI COLLETTIVI NELLA PROSPETTIVA COSTITUZIONALE

I. *Razionalità neoliberista e società della crisi*

Il neoliberalismo dominante si presenta come «une rationalité politique globale, une logique normative qui concerne tous les aspects de la société, toutes les dimensions de la vie»¹. Questa generale radicalizzazione del neoliberalismo trova nella crisi la sua fonte di legittimazione. Tagli dei salari, privatizzazioni, precarizzazione del lavoro sono proposti come provvedimenti *tecnici* volti a combattere la crisi². Provvedimenti che in realtà la rafforzano, producendo una sorta di «spirale infernale»³ che sembra portare interi Stati piuttosto che verso un'uscita dalla crisi verso una «uscita dalla democrazia»⁴. I segni caratteristici di questo corso politico sono la concentrazione del potere decisionale negli esecutivi a danno dei parlamenti e l'uso sempre più frequente dello Stato di eccezione o d'urgenza.

La de-democratizzazione in corso, però, non implica una de-statizzazione. Il neoliberalismo, infatti, mira a modificare la struttura degli Stati e li trasforma in propri dispositivi disciplinanti, usandoli per garantire il suo pieno dispiegamento. In questa prospettiva, le istituzioni pubbliche sono sottoposte al regime della concorrenza per realizzare una società integralmente di diritto privato, «che non ammette deroghe al primato del mercato, neppure in nome degli obiettivi politici di natura collettiva, quali quelli definiti dallo Stato costituzionale»⁵.

Di fronte a questa crisi sono possibili una risposta neoautoritaria o una democratico-partecipativa. La prima è rappresentata dalla semplificazione

1 C. LAVAL, *Comment le néolibéralisme s'est radicalisé avec la crise*, conferenza tenuta nell'ambito della Scuola di Politica promossa dal gruppo Rete Etica e Democrazia, Palazzo del Consiglio comunale, 3 marzo, Napoli 2016.

2 Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Moscacieca*, Laterza, Bari-Roma 2015.

3 C. LAVAL, *Comment le néolibéralisme s'est radicalisé avec la crise*, cit.

4 *Ibidem*.

5 G. PRETEROSSO, *Ciò che resta della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2015, p. 18.



verticale del comando. La seconda consiste nel recepire le istanze partecipative che vengono dalla società.

Intorno a questa seconda opzione si svolge l'ipotesi di studio qui proposta, che ha come fulcro teorico l'idea che per trasformare le istanze partecipative in prassi politica la democrazia non abbia solo bisogno di regole condivise ma anche e soprattutto di mezzi, di beni che vanno considerati come *beni-in-comune*. «Une République – scriveva J. Bodin – outre la souveraineté, il faut qu'il y ait quelque chose de commun, et de public: comme le domaine public, le trésor public, le pourpris de la cité, les rues, les murailles, les places, les temples, les marchés, les usages, les lois, les coutumes, la justice, les loyers, les peines, et autres choses semblables, qui sont ou communes, ou publiques, ou l'un et l'autre ensemble, car ce n'est pas la République s'il n'y a rien de public»⁶. Il presupposto è che per *uscire dalla crisi e ritrovare (reinventare) la democrazia* occorra cominciare dai luoghi (materiali e immateriali) in cui precipitano i dispositivi neoliberali. Questi oggi sono principalmente rappresentati dal mondo dei beni, un mondo costituito da risorse naturali, paesaggi, patrimonio artistico e culturale, patrimonio pubblico, etc. Il processo di privatizzazione in Italia, cominciato agli inizi degli anni Novanta del Novecento, ha innescato non solo un processo di decadimento della struttura economica del Paese ma ha prodotto altresì una frammentazione della società, che è stata definita nel *41° Rapporto sulla situazione sociale del Paese* una «società mucillagine»⁷ composta da una miriade di coriandoli posti l'uno accanto all'altro, ma senza alcuna capacità di stare insieme. Occorre, dunque, ricreare una dimensione dell'*essere-in-comune*⁸ come *mondo delle cose-in-comune*, rimettendo nella disponibilità del *popolo* (costituzionalmente inteso) quei beni che sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e che attualmente invece sono catturati dalla dinamica estrattiva del neoliberalismo che astrae ricchezza riducendo i beni a mero valore di scambio.

Un dispositivo teorico per compiere il cambio di paradigma prospettato è possibile a partire da un ripensamento della nozione di proprietà in una prospettiva costituzionale. In quest'ottica i beni, pubblici e privati, sono *funzionalizzati*, da una parte, alla soddisfazione dei diritti fondamentali della per-

6 J. BODIN, *Les six livres de la République. Un abrégé du texte de l'édition de Paris de 1583*, édition et présentation de Gérard Mairet, Le livre de poche, Paris 1993, p. 51.

7 G. DE RITA, *41° Rapporto sulla situazione sociale del Paese*, Censis, Roma 2007.

8 Cfr. H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana* (1958), tr. it. di S. Finzi, Bompiani, Bergamo 1999, pp. 37-43.



sona in un'ottica di solidarietà sociale e, dall'altra, al pieno sviluppo della persona umana. Attraverso di essi, com'è scritto nell'art. 3 della Costituzione italiana, la Repubblica può concretamente rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Ma affinché quest'opera di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale rimuova anche l'apatia politica da cui sono afflitti larghi strati della società occorre che questi beni siano messi a disposizione diretta delle comunità di abitanti, riscoprendo il loro valore d'uso in opposizione alla loro forzata riduzione a mere cose identificate con il loro valore di scambio. In questa prospettiva a nostro avviso andrebbe riscoperta e recuperata la categoria dei *diritti collettivi* che nel nostro ordinamento, insieme alla *riserva* e al *vincolo di destinazione*, è uno dei pilastri su cui si è costruita la nozione giuridica della proprietà pubblica, articolata com'è noto in tre fattispecie: il demanio, fondato sulla *riserva*, il patrimonio, sul *vincolo di destinazione*, e infine la proprietà pubblica collettiva, fondata, appunto, sulla categoria dei *diritti collettivi*. Il contenuto *rimosso* di quest'ultima categoria è formato da una molteplicità di forme d'uso collettivo dei beni che, nella prospettiva qui indicata, se ripensate e attualizzate, oltre a essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, potrebbero essere un utile dispositivo per incrementare il regime democratico-partecipativo rivitalizzando così lo spirito democratico e sociale degli Stati costituzionali.

Questo modello potrebbe rappresentare un dispositivo per liberare l'energia politica maturata nei processi di contro-democrazia⁹ vivi soprattutto nel movimento della contestazione ecologica e in quello per i beni comuni. In quest'ottica, l'*immanenza della lotta politica* e i tentativi di costruzione di una nuova *trascendenza politica* si implicano ricorsivamente e determinano la dialettica interna di un tipo di razionalità opposta a quella neoliberrista, in cui al centro dei rapporti sociali non c'è più il valore di scambio (economico) dei beni, ma la loro utilità sociale.

II. *La costituzionalizzazione della proprietà e la riscoperta dei diritti collettivi*

9 Cfr. P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia* (2006), tr. it. di A. Bresolin, Castelvecchi, Roma 2012.



Non potendo qui nemmeno accennare alla costruzione storica della nozione di proprietà pubblica, ricordiamo, con le parole di un maestro del diritto italiano, che questa all'origine era «una proprietà collettiva, cioè una proprietà da cui ogni membro della collettività poteva trarre delle utilizzazioni; dovendosi trovare chi potesse provvedere alla sua manutenzione, ed essendo necessario che ci fosse chi potesse esercitare il potere di disposizione quando fosse il caso di acquistare o cedere beni, si finì con l'individuare nel *dominus terrae*, e poi nel sovrano, e poi nella corona tale soggetto, che si concepì come amministratore di beni altrui»¹⁰. Alla corona si sostituì poi lo Stato con le sue istituzioni di prossimità di cui la più nota e diffusa è il Comune. «Stato e Comuni – continua Giannini – divennero così amministratori del dominio, inteso sempre come proprietà collettiva. Poi, inavvertitamente, quasi si invertirono le parti, si giunse a concepire Stato e comuni come proprietari dei beni, gravati da servitù di uso da parte della collettività»¹¹.

Gli Stati costituzionali del secondo Novecento nella forma del dettato costituzionale hanno ereditato questa concezione proprietaria, propria degli Stati liberali. Al primo comma dell'articolo 42 della Costituzione è dichiarato che «la proprietà è pubblica o privata». Per molto tempo questa dizione ha fatto propendere nel considerare solo il regime di appartenenza dei beni e non anche la loro funzione. La funzione, in questa prospettiva, sarebbe determinata dal soggetto *proprietario*. L'espressione «proprietà pubblica» servirebbe per spiegare unicamente la natura dei poteri e dei diritti che lo Stato può esercitare sui beni di sua proprietà. Lo Stato appare così come un *proprietario in grande*, che dispone dei beni pubblici nello stesso modo in cui un privato gode della sua proprietà. Si dimentica, tuttavia, che nella Costituzione italiana il fatto che i beni pubblici siano in *proprietà* dei pubblici poteri è solo un espediente tecnico per riconoscere nell'ordinamento costituzionale accanto alla proprietà privata un nuovo tipo di proprietà, quella pubblica¹². Come ha rammentato il già citato Mas-

10 M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Mario Bulzoni Editore, Roma 1963, p. 51.

11 Ivi, p. 52.

12 Per un orientamento generale sul tentativo di riforma dello statuto della proprietà si vedano, oltre i testi già citati: AA. VV., *I Beni Pubblici. Materiali di lavoro della Commissione Rodotà*, a cura della Segreteria Scientifica, Ministero della Giustizia, Roma 15 febbraio 2008; AA. VV., *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Accademia dei Lincei, Roma 2012; U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, il Mulino, Bologna 2007; S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Giuffrè, Milano 1954; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*.



simo Saverio Giannini, l'enunciato costituzionale «la proprietà è pubblica o privata» non ha un valore meramente descrittivo ma ha piuttosto «un valore politico polemico, nei confronti di quelle concezioni secondo le quali la proprietà per eccellenza sarebbe la proprietà privata [...]»¹³.

La proprietà pubblica è un tipo di proprietà che, all'opposto della proprietà privata, istituisce un nesso di corrispondenza tra beni pubblici e diritti costituzionali¹⁴. Ma c'è di più: il legame inscindibile tra *appartenenza* e *vincolo di destinazione* è un potente dispositivo giuridico e concettuale grazie al quale nei regimi costituzionali è possibile costituzionalizzare l'intera disciplina proprietaria. Nella Costituzione italiana, ad esempio, senza il riconoscimento costituzionale della proprietà pubblica e il collegamento di questa ai fini costituzionali non sarebbe stato possibile «relativizzare»¹⁵ la proprietà privata, la quale è giuridicamente tutelata in quanto *condizionata* al perseguimento della *funzione sociale*, cioè di fini di utilità sociale per tutto il *popolo*.

Secondo il paradigma costituzionale¹⁶, occorre considerare i beni pubblici e privati come utilità tese a realizzare le finalità del dettato costituzionale che ha come principio intrinseco il libero sviluppo della persona umana. La costituzionalizzazione della proprietà permette, dunque, di «ridare centralità al legame sociale, mettendo in discussione il modello individua-

Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Roma-Bari, il Mulino, nuova ed. 2013.

- 13 M.S. GIANNINI, *Basi costituzionali della proprietà privata*, in "Politica del diritto", anno II, numero 4-5, ottobre, il Mulino, Bologna 1971, p. 453.
- 14 Cfr. Y. GAUDEMONT, *Libertés publiques et domaine public*, in *Jacques Robert. Libertés*, Montchrestien, Paris, pp. 125-134.
- 15 S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma 2012, p. 121.
- 16 Per un orientamento generale sul paradigma costituzionale si vedano: G. AZZARITI, *Diritto e conflitti*, Laterza, Roma-Bari 2010; ID., *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, Roma-Bari 2013; R. BELLAMY, *Political Constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge 2007; E.W. BÖCKENFÖRDE, *La democrazia come principio costituzionale*, in ID., *Stato, costituzione, democrazia*, ed. it. a cura di O. Brino e M. Nicoletti, Giuffrè, Milano 2006; G. BONGIOVANNI, *Costituzionalismo e teoria del diritto*, Laterza, Bari-Roma 2005; L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, vol. 2: *Teoria della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2007; ID., *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politici*, Laterza, Roma-Bari 2013; ID., *Democrazia costituzionale*, in "Revus. Journal for constitutional theory and philosophy of law", 18, 2012 (<<https://revus.revues.org/2291#abstract>>); M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari 2009; M. LUCIANI, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in "Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti", 17 Luglio 2016.



listico senza però negare le libertà della persona che, anzi, conquistano più efficaci condizioni di espansione e inveroamento per il collegamento con i diritti fondamentali»¹⁷.

Per rovesciare l'interpretazione proprietaria che si dà dell'enunciato costituzionale – che, è bene ricordarlo, intende l'ente pubblico come un fruitore *esclusivo* dei beni di *sua proprietà* e non come un loro amministratore «per conto delle collettività o in ordine alla cura di determinati interessi pubblici»¹⁸ – «occorre tornare alle origini»¹⁹.

In tal senso, sarebbe utile recuperare la categoria giuridica degli *usi*. I più conosciuti e i più diffusi in Europa sono gli usi civici²⁰. Si trattava solitamente dell'uso collettivo di pascoli, boschi, mulini e in generale di tutti quei beni *utili* alla collettività. Nella costruzione moderna della nozione di proprietà pubblica essi furono riconosciuti come diritto pubblico e formavano il contenuto dei *diritti collettivi* su cui si regolava la *proprietà pubblica collettiva*, che insieme al *demanio* e al *patrimonio* rappresentavano una delle tre specie di proprietà pubblica.

Pur nella loro diversità e frammentarietà, gli usi collettivi sembrano ruotare intorno ad alcune fondamentali caratteristiche.

17 S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino, Bologna 2013, p. 478.

18 M.S. GIANNINI, *Basi costituzionali della proprietà privata*, cit., p. 452.

19 M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, cit., p. 48.

20 Per un inquadramento sul tema degli usi civici si segnalano i seguenti testi: V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova 1983; G. DI GENIO, *Tutela e rilevanza costituzionale dei diritti di uso civico*, Giappichelli, Torino, 2012; E. GRAZZINI, *Beni comuni e diritti di proprietà. Per una critica della concezione giuridica*, in “Micromega online”, 24 maggio 2012; P. GROSSI, *Aspetti storico-giuridici degli usi civici*, in “I Georgofili-Quaderni”, II, Firenze 2006; ID., *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano 1977; F. MARINELLI, *Un'altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni*, Pacini, Pisa 2015; ID., *Gli usi civici*, Giuffrè, Milano 2013; E. OSTROM, *Governing the commons. The Evolution of Institution for collective action*, New York 1990, tr. it. *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia 2006. Si suggeriscono, inoltre, per le iniziative proposte e per i contributi sul tema degli usi civici e in generale della partecipazione al governo e alla gestione dei *beni comuni* nella prospettiva della sussidiarietà, rispettivamente i seguenti siti <<http://www.usicivici.unitn.it>>, <<http://www.labsus.org>>, <<http://www.cittadinanzattiva.it>>.



I beni oggetto di diritti d'uso collettivo si presentano come «cose aperte al godimento e all'uso collettivo» che può essere regolamentato ma non può mai essere escluso²¹.

Questa *speciale* forma d'uso e godimento «è oggetto di un diritto imputato ad una determinata collettività (comunità d'abitanti)»²².

I principi fondamentali degli usi collettivi sono: l'accessibilità, l'inclusività, l'imparzialità e la fruibilità.

Dunque, i diritti collettivi implicano sempre l'uso diretto del bene da parte di determinate comunità. Gli abitanti non sono mai meri fruitori ma attraverso un *uso regolamentato* utilizzano direttamente il bene autogovernandosi. Questo aspetto, tuttavia, contiene un rischio, perché le comunità di abitanti tendono ad essere escludenti rispetto a chi ne è estraneo. Una tale ambivalenza può essere superata rispettando la *funzione sociale*, la *destinazione pubblica* e la *salvaguardia intergenerazionale* dei beni. Ciò è possibile garantendo, attraverso la stesura di apposite *dichiarazioni d'uso* elaborate e discusse pubblicamente, i principi fondamentali degli usi collettivi: l'accessibilità, l'inclusività, l'imparzialità e la fruibilità. Senza il rispetto di questi principi si ricadrebbe in un uso esclusivo del bene all'interno del paradigma proprietario escludente. A partire dalla pratica dell'uso e del godimento diretto di beni da parte di specifiche comunità di abitanti, i beni possono estendere il loro valore d'uso all'intera collettività, come se le comunità insistenti su un bene, utilizzandolo, liberassero tutta l'energia sociale in esso trattenuta.

Questo approccio non propone un *neomediovalismo istituzionale*²³, piuttosto, le comunità, traendo soddisfazione per i propri diritti dall'utilizzo del bene, permettono di definire i *contesti* entro cui si collocano i diversi beni e, altresì, consentono di «sprigionare le potenzialità di cui ciascun bene è portatore»²⁴, liberandoli dalla camicia di forza dell'appartenenza solitaria ed escludente.

La pubblica amministrazione così cambia funzione, non interviene più in senso autoritativo ma crea le condizioni, attraverso appositi regolamenti d'uso, affinché si autogeneri un ambiente di sviluppo civico. In sostanza la civica amministrazione torna ad amministrare per conto terzi.

21 V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova 1983, p. 423.

22 *Ibidem*.

23 Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 24.

24 S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma 2012, p. 114.



La nostra ipotesi, dunque, recupera lo schema degli usi collettivi come dispositivo per rivitalizzare beni, pubblici e privati, rifunzionalizzandoli al soddisfacimento dei diritti fondamentali. Si darebbe, così, forma concreta dal punto di vista giuridico e istituzionale alle tante forme di riappropriazione che in quest'ultimo decennio in nome dei beni comuni si stanno sperimentando. Questo schema, tra l'altro, potrebbe contribuire a superare la contrapposizione tra dimensione individuale e dimensione collettiva dei diritti fondamentali, tornati al centro del dibattito pubblico proprio con l'emergere della *ragionevole follia dei beni comuni*²⁵.

Inoltre, con questo modello, diritti di libertà, diritti politici e diritti sociali – o come li chiama Gustavo Zagrebelsky, *diritti di giustizia*²⁶ – vengono ad armonizzarsi. Al centro non c'è più l'astratto individuo ma la *persona sociale* secondo il modello costituzionale previsto dagli articoli 2 e 3²⁷. Essi riguardano diritti sociali, cioè «l'insieme delle pretese o esigenze da cui derivano legittime aspettative, che i cittadini hanno, non come individui singoli, uno indipendente dall'altro, ma come individui sociali che vivono, e non possono non vivere, in società con altri individui»²⁸.

Diritti fondamentali, enti territoriali e comunità di abitanti, vanno così a formare l'intelaiatura dell'ordinamento costituzionale, dando forma concreta a quella *Repubblica democratica di prossimità* auspicata dai costituenti, anche attraverso le più recenti forme di democrazia partecipativa o deliberativa e di prossimità²⁹ che contribuiscono a incrementare il regime democratico mediante la sempre più attiva e concreta partecipazione di tutti alla cosa pubblica.

In conclusione, la nostra ipotesi è che gli enti territoriali, attraverso appositi *Regolamenti d'uso*, potrebbero riconoscere gli *usi collettivi* più re-

25 F. CASSANO, *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Dedalo, Bari 2004, pp. 19-32; Cfr. V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso*, in "Politica del diritto", anno XLV, numero 1, marzo, il Mulino, Bologna 2014.

26 Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino 1992, cap. IV.

27 Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., cap. V.

28 N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino 1999, p. 458.

29 Cfr. U. ALLEGRETTI (a cura di), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze University Press, 2010; F. DE TOFFOL, A. VALASTRO, *Dizionario di democrazia partecipativa*, a cura del Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria, Recanati 2012; P. ROSANVALLON, *La legittimità democratica* (2008), tr. it. di Filippo Domenicali, con postfazione di Rino Genovese, Rosenberg&Sellier, Torino 2015.



centi come una delle forme di utilizzazione di quella parte dei beni pubblici – e in generale di tutti quei beni (anche privati) vincolati ad una destinazione pubblica – funzionali al soddisfacimento dei diritti fondamentali. Usi che si stanno diffondendo specialmente nelle grandi città e che, per rispondere alla crisi economica sociale ed ecologica in corso, rimettono al centro la funzione sociale dei beni e la loro destinazione pubblica.

Un caso esemplare, in tal senso, è quello dell'*Ex Asilo Filangieri* di Napoli, un immobile posto nel cuore del centro storico della città, che il 2 marzo 2012 fu occupato da una comunità di lavoratrici e di lavoratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo³⁰. Da allora, su questi presupposti teorici e su un'originale interpretazione della categoria dei beni comuni individuati come tali per la partecipazione diretta dei cittadini al governo del bene stesso³¹, si pratica l'*Uso civico e collettivo urbano* così come sancito in un'apposita *Dichiarazione d'uso*³². Questa pratica, dopo quattro anni di sperimentazione, è stata riconosciuta dal Comune con un'apposita delibera di giunta, la n. 893 del 29 dicembre 2015. In essa si sostiene «che la Civica amministrazione, quale ente di prossimità al cittadino e soggetto esponenziale dei diritti della collettività, debba garantire un governo pubblico, partecipato e condiviso di servizi pubblici, beni comuni e di utilità collettive» e che la stessa si impegna a dare «fermo impulso allo sviluppo di una nuova forma di diritto pubblico che protegga e valorizzi i beni funzionali alla tutela ed allo sviluppo dei diritti fondamentali, come beni di appartenenza ed uso comune, civico, collettivo e sociale e come veri e propri *ambienti di sviluppo civico*».

Questo modello di generazione di *nuove istituzioni* e di rigenerazione di quelle già esistenti in una prospettiva di democrazia costituzionale si radica in una *teorpratica* dei *beni-in-comune* mediante la quale i saperi si tramutano in immediate forme pratiche dell'agire e dell'organizzazione. Una pratica dei saperi da cui scaturiscono nuove forme concrete di organizzazione del dissenso che potrebbero rappresentare una via di fuga dalla trappola dell'immanenza della lotta politica. Un tema questo che per la sua complessità qui possiamo solo accennare, ma che non può essere eluso. Chi non vuole rassegnarsi alla postdemocrazia e al neoautoritarismo

30 Per una rassegna degli accadimenti che hanno segnato la vita pubblica di questa *nuova istituzione culturale* cfr. <[HTTP://WWW.EXASILOFILANGIERI.IT](http://www.exasilofilangieri.it)>.

31 G. MICCIARELLI, *I beni comuni e la partecipazione democratica. Da un "altro modo di possedere" ad un "altro modo di governare"*, in "Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale", vol. XI, n. 1, <jurgentium.org>, 2014.

32 Cfr. <<http://www.exasilofilangieri.it/regolamento-duso-civico/>>.



imperanti, infatti, «non può non scommettere sulla possibilità di nuove ri-politicizzazioni [...] attraverso una nuova *trascendenza politica* che sia tale da assumere ciò che potenzialmente la nega, raccogliendone e selezionandole le istanze»³³. Come ha scritto Pierre Rosanvallon³⁴ la postdemocrazia si presenta sempre come una dinamica ambivalente. Essa può essere intesa sia come l'esito estremo della neutralizzazione della politica, sia come una reazione *civica* ad ogni tentativo di neutralizzazione. Se la democrazia civica dovesse saldarsi, come lo stesso Rosanvallon paventa, al paradigma neoliberale rischierebbe di tradursi in una *democrazia impolitica* in cui il contraltare della crescita della democratizzazione è rappresentato dal declino del *politico*. Occorre, allora, correggere il segno dall'interno della controdemocrazia per «riconoscerne i punti di forza e la portata reale [...] ma non per sciogliersi in essa bensì per egemonizzarla»³⁵. Una controegemonia in cui da un lato si accetta il terreno delle soggettività puntiformi, mai riducibili alle passate forme del soggetto politico, e, dall'altro lato, ci si sforza di riunificarle simbolicamente attraverso la condivisione di *pratiche di libertà*³⁶ e la costruzione di un discorso pubblico che, attivando il potenziale di energia politica ancora vivo nella Costituzione³⁷, sia capace di costruire un immaginario alternativo ai modelli imposti dai rapporti sociali dominanti.

33 G. PRETEROSSO, *Ciò che resta della democrazia*, cit., p. 35.

34 Cfr. P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia*, cit.

35 G. PRETEROSSO, *Ciò che resta della democrazia*, cit., p. 36.

36 Cfr. M. FOUCAULT, *Antologia. L'impazienza della libertà*, a cura di Vincenzo Sorrentino, Feltrinelli, Milano 2005.

37 Cfr. G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, Laterza, Bari-Roma 2016; S. SETTIS, *Costituzione!*, a cura di Anna Fava, Einaudi, Torino 2016.